

Bimbo cade, guai per la maestra

AZIENDA SCUOLA
Di Antimo Di Geronimo

La Cassazione condanna una docente perché, per vigilare sulla classe, lasciava da solo un alunno

I piccoli vanno costantemente controllati, anche in bagno

Gli alunni di scuola dell'infanzia non vanno lasciati soli quando vanno in bagno. Perché se si fanno male la responsabilità è dell'insegnante. È quanto si evince da una sentenza della Corte di cassazione, emessa il 26 aprile scorso (9906, III sezione). Il caso riguardava una bambina di 3 anni che si era procurata una seria lesione all'occhio mentre era in bagno, perché si era rotta la catenella dello scarico. L'alunna, peraltro, era stata regolarmente accompagnata dalla maestra, ma l'insegnante era subito ritornata in classe, dove aveva lasciato incustoditi altri 26 bambini. Purtroppo, però, non aveva avvertito il bidello della presenza in bagno della bambina. E quindi, i giudici di merito avevano ritenuto che la maestra avesse mancato di fare il suo dovere, perché la sorveglianza era «necessitata in considerazione dell'età della bambina che non era in grado di valutare le conseguenze di un gesto apparentemente innocuo». E l'amministrazione era stata condannata in primo e secondo grado. Di qui anche il ricorso in Cassazione che terminava, però, con la conferma della condanna emessa dalla Corte di appello e l'ulteriore condanna al pagamento di 3mila euro di spese in favore dei genitori della bambina. La sentenza dei giudici di legittimità spiega dettagliatamente la disciplina della responsabilità civile dei docenti per la cosiddetta colpa in vigilando. In primo luogo la Cassazione ha spiegato che la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, è di natura contrattuale. Fra allievo ed istituto scolastico con l'accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola si instaura, infatti, un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.

Quanto al docente, dipendente dell'istituto scolastico, i giudici hanno chiarito che tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico (che quindi può dare luogo ad una responsabilità di tipo contrattuale e non aquiliana), nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri, da solo, un danno alla persona.

La ricorrenza di un'ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale comporta poi, in ordine all'onere probatorio, che nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, il genitore dovrà soltanto provare, ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto. Mentre sarà onere dell'amministrazione scolastica dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa ad essa non imputabile. In ordine, poi, alla responsabilità degli insegnanti di scuole statali, l'articolo 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, nel prevedere la sostituzione dell'amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da colpa in vigilando, quale che sia il titolo, contrattuale o extracontrattuale, dell'azione.